



FEDERESTRATTIVA

Onorevole
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5
20121 Milano
unitaDIG@autorita.energia.it

Roma, lì 30 settembre 2013

Osservazioni al DCO 359/2013/R/gas
“Orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione”

Onorevole Autorità,

trasmettiamo in allegato le nostre osservazioni al documento di consultazione “Orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione”.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con massimo riguardo

Il Segretario Generale
Giuseppe Venditti

Allegato c.d.t.

00144 Roma Viale L. Pasteur 10
Telefono e Fax +39 06 5914 845
Codice Fiscale 80424280586

Allegato

1. Osservazioni generali

In linea generale la scrivente ha apprezzato le modalità con le quali è stato condotto l'intenso percorso consultivo in una materia di particolare complessità e rilevanza quale la regolazione tariffaria per il prossimo (quarto) periodo regolatorio 2014-2019, e le numerose occasioni di commento offerte agli operatori interessati.

Preme, tuttavia, esprimere la nostra forte preoccupazione per il tenore generale degli orientamenti finali prospettati nel presente documento per la consultazione, ancora una volta miranti ad una generalizzata riduzione del livello dei costi riconosciuti per le imprese di distribuzione.

La regolazione tariffaria per il prossimo periodo regolatorio assume ancora maggior rilevanza rispetto ai periodi precedenti in quanto ci si trova alla vigilia di un'importante riforma dell'assetto del settore della distribuzione gas.

L'adequatezza dei flussi tariffari individuati per il quarto periodo rispetto alle esigenze di equilibrio economico-finanziario delle imprese di distribuzione riveste carattere di assoluta delicatezza in quanto in grado di influenzare le scelte strategiche degli operatori in chiave di partecipazione alle prossime gare d'ambito.

Purtroppo, invece, si ravvisano nel documento numerosi elementi volti ad incidere negativamente sui flussi tariffari riconosciuti.

Ci riferiamo, in particolare, alle previsioni di applicazione di fattori di recupero di produttività per le vecchie gestioni anche nel prossimo periodo, alla decurtazione di alcuni parametri funzionali al calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito, alla fissazione di obiettivi di efficientamento anche dei costi di capitale (*costi standard* per i nuovi investimenti, *price-cap* sui costi di capitale), alla modifica dei criteri per il trattamento dei contributi e all'allungamento delle vite utili tecnico-economiche dei cespiti.

Riteniamo, infatti, in questa occasione di revisione tariffaria, evidenziare che la reale esigenza del sistema gas non sia quella di comprimere ulteriormente la capacità finanziaria delle imprese di distribuzione quanto quella di individuare soluzioni che favoriscano un concreto sviluppo del mercato *retail* migliorando le *performance* dei diversi soggetti coinvolti.

Occorre, a nostro avviso, agevolare il Distributore nello svolgimento efficace ed efficiente di quei compiti che gli sono stati affidati dalla normativa sulla qualità e la sicurezza del servizio, e nell'adeguamento gestionale necessario per adempiere compiutamente agli obblighi informativi che lo rendono un importante anello di congiunzione tra il mercato

all'ingrosso e il mercato *retail* (obblighi derivanti dalla regolazione in materia di vendita gas, morosità, *default*, *settlement*, misura).

2. Osservazioni puntuali

S1. Osservazioni sull'ipotesi di definire un periodo regolatorio della durata di sei anni, con contestuale introduzione di meccanismi di revisione infra-periodo.

In linea generale si condivide l'ipotesi di estendere a sei anni la durata del prossimo periodo regolatorio in quanto ciò consentirà di disporre, auspicabilmente, di un tempo sufficiente ad accompagnare la transizione dall'attuale assetto del settore fondato su gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale alla nuova configurazione per ambiti territoriali e, conseguentemente, di poter disporre, alla fine del periodo, di dati economici delle imprese concessionarie più rappresentativi di un assetto gestionale per ambiti estesi.

S2. Osservazioni sulle ipotesi di aggiornamento infra-periodo dei parametri del WACC.

Si conferma la sostanziale condivisione dell'orientamento di prevedere delle revisioni infrannuali (biennali) di alcuni parametri funzionali alla fissazione del valore del tasso di remunerazione del capitale investito, quali il rendimento delle attività prive di rischio (RF), il tasso d'inflazione (rpi), l'aliquota teorica di incidenza delle imposte (T) e lo scudo fiscale (tc).

Ribadiamo, tuttavia, l'opportunità che sia sottoposto ad attento monitoraggio l'andamento delle condizioni effettive mediamente praticate dagli istituti di credito nell'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione. Ciò al fine di prevedere un aggiornamento su base biennale anche del DRP eliminando, al contempo, gli effetti derivanti dall'adozione di scelte non aderenti alle reali condizioni del mercato finanziario assunte con validità per un periodo così esteso quale quello della durata del prossimo periodo regolatorio.

Quanto alla proposta di sottoporre a verifica infra-annuale anche il valore della componente $\Delta CVER$ (a copertura dei costi operativi di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe superiore a G6 conformi ai requisiti della delibera 155/08 e s.m.i) riteniamo che l'intervallo di analisi indicato (primo triennio) sia eccessivo e che una revisione del suddetto parametro possa essere effettuata con maggior anticipo.

Le imprese di distribuzione dispongono già di una base dati sufficiente a dare evidenza della necessità di un incremento del predetto parametro.

Ciò anche al fine di separare l'analisi dei costi emergenti dalle predette attività di verifica condotte sotto la gestione prevalentemente a cura delle Camere di Commercio, da quella che si renderà necessaria a seguito dell'apertura ai Laboratori specializzati, da condurre, eventualmente, dopo il primo biennio del prossimo periodo regolatorio, quando le condizioni espresse dal mercato potranno essere più rappresentative.

Si propone pertanto di accorciare il periodo di valutazione dei costi sottesi alle attività di verifica dei gruppi di misura >G6 a 2 anni.

S3. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi.

Sarebbe possibile dividere tra costi operativi (2011) e costi di capitale (2012) come anno di riferimento dei dati?

Sul tema delle potenzialità di conseguimento di ulteriori efficienze da parte del settore della distribuzione gas abbiamo già espresso nelle precedenti consultazioni la nostra generale discordanza rispetto alle tesi dell'Autorità.

La nostra posizione si fonda sulla considerazione che il meccanismo di efficientamento dei costi (*X-factor*) ha già operato negli ultimi due periodi regolatori e le aziende hanno già compiuto sforzi rilevanti per conseguire un livello di costi non ulteriormente comprimibile e che già oggi non trova completa copertura nei meccanismi tariffari previsti.

Pertanto, fintantoché non si verifichi una consistente discontinuità gestionale come quella, ad esempio, originata dall'acquisizione di nuove concessioni, non ci sembra fattibile continuare ad applicare tassi di recupero di produttività annuali.

A questo si aggiunga che le imprese di distribuzione hanno, nel tempo, consolidato una presenza territoriale la cui diffusione non può più essere modificata, loro malgrado, se non con l'aggiudicazione delle nuove concessioni poste a gara nei prossimi anni.

Conseguentemente non riteniamo corretto continuare ad applicare tassi di recupero di produttività nel prossimo periodo regolatorio anche per le gestioni non ancora passate ad una dimensione di ambito di gara, se a questo si aggiunge che l'Autorità intende assumere il valore del COR di fine terzo periodo come livello di partenza nel caso in cui il valore del COE risulta superiore al valore del COR.

Considerato che dall'analisi svolta dall'Autorità, e riportata al par. 11, risulta che per le imprese di distribuzione esistono ancora “*significativi margini di efficientamento*”, verrebbe applicato al valore dei costi operativi riconosciuti per il 2013 un ulteriore tasso di recupero di produttività, calcolato in funzione del livello dell'obiettivo di recupero di produttività individuato per il quarto periodo regolatorio.

In tal senso, come più volte richiesto in passato, sarebbe opportuno che le valutazioni effettuate dall'Autorità con riferimento alla determinazione della frontiera efficiente dei costi operativi fossero riportate con maggiore trasparenza, a beneficio degli operatori interessati.



Sarebbe utile, a tale proposito, che le risultanze dell'analisi condotta dall'Autorità, ancorché in forma aggregata, fossero resi noti nell'ambito della Relazione di Analisi di impatto della regolazione che accompagnerà l'emanazione del provvedimento finale di RTDG.

S4. Osservazioni sull'ipotesi di implementazione dell'opzione T1.A, illustrata nel documento 56/2013.

Non vi sono osservazioni in merito alle proposte di differenziazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi da applicare alle “vecchie” gestioni.

S5. Osservazioni sui criteri individuati per la valorizzazione delle componenti da applicare alle “nuove” gestioni d'ambito.

Con riferimento, invece, alle “nuove” gestioni d'ambito, non si condivide la proposta di differenziare i valori unitari dei corrispettivi tra i primi tre anni del periodo di concessione e i successivi tre e, in particolare, il passaggio da un riferimento alla dimensione di impresa da “medio-grande” per i primi tre anni a “grande” per i seguenti tre anni della concessione.

Tale passaggio sarebbe giustificabile, eventualmente, solo a seguito di un'effettiva crescita dimensionale dell'impresa a valori di PdR serviti complessivamente superiori all'attuale soglia fissate per le imprese della classe dimensionale “grande” (>300.000 PdR).

La suddetta differenziazione comporterebbe un'ingiusta penalizzazione per le medie imprese a vantaggio delle grandi e non agevolerebbe la più ampia partecipazione alle gare.

Eventuali efficientamenti anche per le medie imprese si renderanno comunque necessari sotto la spinta dei fattori di produttività che saranno applicati nel corso del periodo di concessione (come indicato al par. 9.31) dall'aggiudicazione dell'ambito.

Si condivide, invece, la previsione di non applicare tassi di recupero di produttività in occasione dei primi due aggiornamenti tariffari annuali successivi all'affidamento per ATEM al fine di tener conto dei costi emergenti a seguito dell'acquisizione degli ambiti di gara.

S6. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura – installazione e manutenzione.

Come già espresso a commento dello spunto S2, si ritiene opportuno e fattibile anticipare di un anno la verifica (v. par. 8.10) del valore del $\Delta CVER$ ai fini di una sua eventuale revisione.

Favorevoli all'ipotesi di successivo aggiornamento infra-periodo del suddetto parametro come proposto dall'Autorità al par. 10.17.

S7. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi per la commercializzazione e per il servizio di misura raccolta, validazione e registrazione.

Si ribadisce la non condivisione della previsione di non introdurre differenziazioni per classe d'impresa e per densità di clientela servita (proporzionalità inversa rispetto al num. di misuratori per metri di condotta) con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi di raccolta, validazione e registrazione del servizio di misura e dei costi di commercializzazione.

Ciò anche in virtù del fatto che i costi per la telelettura, legati ai contratti con i provider telefonici e, particolare, al traffico telefonico e ai canoni da corrispondere per la gestione dei SAC, sono influenzati dal numero di utenze servite e comunque ben superiori ai 2,73 €/PdR riconosciuto dalla componente $t(rac)^{opex}$.

S8. Osservazioni sugli orientamenti finali per la fissazione dei tassi di recupero di produttività.

Oltre a richiamare quanto già osservato in relazione allo spunto S3, segnaliamo che non si è nelle condizioni di poter formulare osservazioni puntuali in merito all'analisi di produttività condotta dall'Autorità con il supporto dei Politecnici di Torino e di Milano.

Nel par. 11 sono sinteticamente descritte le due metodologie di analisi, quella parametrica e quella non parametrica, utilizzate ai fini della definizione dell'obiettivo di recupero di produttività da impiegare nel metodo del *price-cap*, e i risultati di tali analisi non sono riportati in forma quantitativa in quanto da considerare ancora come preliminari.

Tuttavia si afferma nel DCO che entrambe le metodologie adottate restituiscono evidenze che esisterebbero consistenti margini per ulteriori efficienze e risparmi di costo, in particolare al crescere delle dimensioni di impresa, dell'area servita e della densità di servizio.

Pertanto, i risultati ottenuti, ancorché non definitivi, suggerirebbero l'applicazione di *X-factor* positivi anche per il quarto periodo di regolazione, in particolare per l'efficientamento dei costi operativi.

L'esperienza tuttavia ha dimostrato che, in mancanza di discontinuità di carattere gestionale/organizzativo delle imprese negli assetti pre-gara tali da generare efficienze ed economie di scala rilevanti per evidente, per le "vecchie" gestioni, si è già raggiunto un punto di non ulteriore comprimibilità dei costi operativi, dimostrato dall'andamento asintotico del valore dei costi effettivi sostenuti negli ultimi anni.



Ribadiamo, pertanto, come già espresso nei precedenti documenti di risposta alle consultazioni in tema di regolazione tariffaria per il prossimo seennio, la nostra contrarietà rispetto alle ipotesi di applicazione di tassi di recupero di produttività alle “vecchie” gestioni.

Per le nuove gestioni, invece, non si può ritenere condivisibile un approccio che miri ad uniformare gli obiettivi di recupero di efficienza, ma si ritiene che debba essere mantenuta la differenziazione tra classe dimensionale media e classe grande, in considerazione del fatto che, come già riportato a commento dello spunto S5, non si può considerare automatico il passaggio ad una dimensione superiore a 300.000 PdR a seguito della prima tornata di gare. Più corretto, a nostro avviso, prevedere dei meccanismi “dinamici” di fissazione dei recuperi di produttività, anche sfruttando i momenti di revisione infra-annuale dei predetti parametri, che garantiscano gradualità nella determinazione dei ricavi di riferimento.

Con riferimento alla proposta riportata al par. 11.20 relativa ad dimensionamento del *X-factor* per il servizio di misura – installazione e manutenzione, ci preme far presente che il livello dei costi effettivi riportato nei rendiconti del 2011 potrebbe non essere rappresentativo di una situazione a regime in virtù dei ben noti ritardi verificatisi nel piano di sostituzione dei misuratori con dispositivi conformi ai requisiti di cui alla delibera 155/08.

Quanto alla componente a copertura dei costi legati alla raccolta, validazione e registrazione delle misure, preme far presente che la migrazione verso i sistemi di telelettura hanno l'effetto di incrementare i costi attinenti all'attività di misura e non di diminuirli. Si richiede, pertanto, che il relativo *X-factor* sia posto pari a zero.

S9. Osservazioni sulle ipotesi per l'introduzione e il calcolo del profit sharing alla fine del quarto periodo regolatorio.

Non vi sono osservazioni.

S10. Osservazioni sugli orientamenti finali per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per le località in avviamento.

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione del meccanismo previsto per il terzo periodo regolatorio sintetizzati al p.to 13.4.

S11. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato.

Per il quarto periodo regolatorio l'Autorità intende confermare i criteri già impiegati nel terzo periodo di regolazione per la determinazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato ai fini della valorizzazione delle immobilizzazioni nette centralizzate.

Come già espresso nelle osservazioni in risposta al documento 56/2013, riteniamo che la metodologia che Autorità intende adottare, basata su valori medi nazionali, non garantisca la corretta remunerazione degli investimenti effettuati dalle imprese di distribuzione. Fra questi l'aggiornamento dei *software* a seguito dell'evoluzione normativa e regolatoria.

Per le suddette motivazioni si ritiene opportuno ribadire la nostra preferenza circa la previsione di corrispettivi differenziati per classe dimensionale (opzione T2.B) in grado di rappresentare meglio delle altre la specificità delle singole imprese senza introdurre disparità di trattamento fra operatori né distorsioni rispetto alla necessità di garantire la più ampia partecipazione degli operatori alle gare.

S12. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato relativo al servizio di misura.

Già in occasione delle precedenti consultazioni avevamo espresse la nostra contrarietà in merito all'opportunità di includere nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate i concentratori.

La criticità di tale scelta è accentuata nei casi di cessione di località a seguito dello svolgimento delle gare.

In tale contesto non si devono considerare solo gli aspetti tariffari ma anche quelli patrimoniali che rischiano invece di essere sottovalutati.

Dal momento che tali cespiti non potranno essere considerati ai fini del valore di rimborso al gestore uscente, occorrerà definire appositi meccanismi che consentano, nell'ultimo anno tariffario prima della cessione, sia nel caso di scelte di tipo "*make*" sia di tipo "*buy*" con effetti che si esauriscono negli anni successivi allo svolgimento delle gare, l'integrale copertura degli investimenti realizzati per il gestore uscente e, di contro, l'adeguamento della componente *t(con)* per il gestore subentrante.

In alternativa potrebbero essere introdotti opportuni obblighi tra i due gestori di acquisizione/riconoscimento dei costi sostenuti in relazione ai dispositivi installati.

La predetta criticità, inoltre, potrebbe orientare anticipatamente le scelte delle imprese prevalentemente verso soluzioni di tipo "*buy*", anziché di tipo "*make*".

Quanto alla previsione di differenziare la suddetta componente tariffaria per classe di densità, si concorda sulla ragionevolezza di tale scelta.

S13. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito relativo ai cespiti di località per il servizio di distribuzione del gas.



In merito al criterio di valutazione dei cespiti di località per le nuove gestioni d'ambito si apprezza l'accoglimento delle osservazioni formulate in occasione delle precedenti consultazioni, con riferimento alla quota parte dell'impianto acquisito in sede di gara.

Non si condivide, invece, il criterio adottato per la valorizzazione dei cespiti relativi alla porzione di rete già di proprietà del gestore entrante prima del nuovo affidamento, anche in ragione delle norme previste per il calcolo del “*terminal value*” di cui ai p.ti. 24.16-18.

Si ritiene che la differente valorizzazione tra il capitale investito nella porzione di rete già di proprietà del gestore uscente e quello relativo alla parte da acquisire in sede di gara non possa essere ritenuta conforme alle norme in quanto introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i partecipanti alle gare d'ambito.

Non si rileva, infatti, una specifica disposizione normativa che possa in qualche modo giustificare un simile diverso trattamento a livello tariffario tra tali soggetti.

Esso, infatti, si traduce in una pericolosa distorsione nello svolgimento delle gare, legata alla possibilità, prevista dall'art. 13 co. 1 lett. d) del DM 226/11, di presentare, tra le condizioni economiche dell'offerta, il riconoscimento di un canone a favore degli Enti locali concedenti pari ad una “... *percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, con un tetto del 5%*”.

E' chiaro che, nelle predette condizioni, un gestore “entrante non proprietario delle reti” si troverà nella posizione di poter presentare condizioni economiche di offerta molto più vantaggiose rispetto al “gestore entrante già proprietario delle reti”, soprattutto nei casi in cui il differenziale VIR-RAB assume valori considerevoli.

Tali condizioni sono note in anticipo alla Stazione Appaltante, e tali, quindi, di incidere significativamente sull'esito della gara.

Analoga penalizzazione si paventa in relazione all'entità dello sconto tariffario offerto rispetto alle tariffe previste dall'Autorità (dall'art. 13 co. 1 lett. a) del DM 226/11).

Proprio in virtù del differente criterio di valutazione, non comprendiamo le motivazioni, riportate p.to 17.14, che indurrebbero l'orientamento di decurtare il livello del valore delle immobilizzazioni di località di un ammontare pari a quello dello sconto offerto sia nel caso in cui le immobilizzazioni di località siano valorizzate a VIR, sia nel caso in cui le immobilizzazioni di località siano valorizzate a RAB.

Quanto sopra ci pare in contrasto con l'art. 13 co. 1 del Decreto 226/2011, che prevede che “il valore massimo dello sconto è pari in ciascun anno alla somma di: i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi



privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara".

Qualora dovesse essere confermato il predetto orientamento il margine per eventuali sconti in tariffa da presentare in sede di offerta da parte dei gestori entranti già proprietari della rete si comprime notevolmente, ottenendo l'effetto contrario in termini di risparmio dei clienti finali.

Viceversa per il gestore non proprietario della rete tale margine è molto più ampio.

Non si ritiene corretta la previsione contemplata al par. 17.16, ove si stabilisce che le limitazioni a interventi successivi alla pubblicazione del bando di gara circa il riconoscimento tariffario del VIR debbano escludere i casi nei quali l'Autorità abbia formulato osservazioni pubbliche a cui non abbiano fatto seguito azioni correttive da parte dell'ente locale concedente.

Si ritiene, invece, che la procedura di valutazione dei casi di differenza tra VIR e RAB superiori al 25% della RAB debba ritenersi conclusa, ai fini dell'integrale riconoscimento della suddetta differenza, in tutti i casi in cui, pur in mancanza di azioni correttive da parte dell'Ente locale concedente, quest'ultimo attesti di aver correttamente applicato le linee guida ministeriali per il calcolo del valore di rimborso.

Si ritiene, inoltre, che la suddetta procedura di verifica debba considerarsi valida solo se conclusa prima dell'emissione del bando di gara.

S14. Osservazioni sugli orientamenti per il trattamento dei casi di raggruppamento di imprese.

Si considera ragionevole la previsione riportata al par. 17.12.

S15. Osservazioni sui criteri di determinazione del capitale circolante netto e delle poste rettificative.

Si ritiene corretta l'osservazione riportata al p.to 18.2, in considerazione dei rilevanti investimenti compiuti negli ultimi anni necessari per l'adeguamento dei sistemi informativi ai nuovi obblighi in materia di *settlement*, TIVG e TIMG, nonché ai fini della gestione dei dati di telelettura.

Pertanto la riproponiamo.

S16. Osservazioni sugli orientamenti per il trattamento dei contributi.

Su questo tema, nella passata consultazione abbiamo evidenziato la criticità che l'attuale trattamento dei contributi stia comportando una non corretta remunerazione del capitale investito per la sua erosione accelerata dal mancato degrado dei contributi a partire dal 2011.

Pertanto intendiamo ribadire di essere favorevoli a soluzioni che permettessero di correggere le distorsioni tra le modalità con le quali le imprese generalmente trattano i contributi a fini civilistici e le modalità di riconoscimento tariffario degli ammortamenti.

Per tali ragioni confermiamo la nostra preferenza, tra le diverse opzioni presentate, per la soluzione T4.A, pur dovendo rilevare che tale modalità di trattamento dei contributi, in particolare in relazione ai contributi privati, comporta effetti peggiorativi sui flussi tariffari rispetto ai precedenti periodi regolatori e una nuova decurtazione dei ricavi annui per le imprese di distribuzione.

Al tempo stesso intendiamo confermare la contrarietà verso soluzioni "miste" che prevedano che una parte dei contributi privati sia portata in deduzione dei costi operativi e la restante parte in diminuzione del capitale investito.

S17. Osservazioni sugli orientamenti finali per la fissazione del tasso di remunerazione del capitale investito.

In linea generale si condivide l'ipotesi di un procedimento volto a unificare, per tutti i servizi regolati dall'Autorità, modalità e tempistiche di determinazione dei parametri rilevanti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito non specifici di settore, fatta salva, tuttavia, la necessità di tener conto delle specificità proprie di ciascun settore nella fissazione dei parametri caratteristici.

In merito alla periodicità proposta per l'aggiornamento di alcuni parametri funzionali al calcolo del WACC si ritiene ottimale la previsione di una frequenza biennale.

Oltre a richiamare le considerazioni espresse con riferimento allo spunto S2, preme osservare che la remunerazione del capitale investito non dovrebbe basarsi sulla media degli ultimi 12 mesi dei rendimenti lordi BTP decennale ma andrebbe considerata una media più a lungo termine, almeno biennale se viene confermato l'orientamento sulla verifica con periodicità biennale; ciò anche alla luce del fatto che le concessioni hanno una durata di 12 anni.

Inoltre, nell'ambito nel predetto procedimento di unificazione, consideriamo ragionevole che l'Autorità iniziasse a valutare l'opportunità di utilizzare i rendimenti dei BTP trentennali invece che decennale. Tale scelta sarebbe coerente con la durata media delle vite utili dei cespiti dei servizi regolati.



Con riferimento all'aliquota teorica di incidenza delle imposte (T) confermiamo la nostra valutazione di inadeguatezza del valore indicato (35,7%).

Riteniamo opportuno che l'Autorità proceda quanto prima ad una ricognizione dell'incidenza fiscale media per gli operatori regolati, ai fini di una revisione del valore del predetto parametro.

S18. Osservazioni sulle ipotesi di assorbimento del lag regolatorio.

Tra le opzioni proposte, ci sembra più efficiente, anche in ottica di unificazione delle modalità di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per i diversi settori regolati, la previsione di una maggiorazione dello stesso così come proposto nel DCO 257/13.

Più complessa, invece, dal punto di vista gestionale, la soluzione proposta al p.to. 20.44 che prevede l'introduzione di un meccanismo basato su un riconoscimento provvisorio, utilizzato per la determinazione delle perequazioni d'acconto, dei cespiti realizzati nell'anno t-1 da sommarsi ai valori del capitale investito dell'anno t, e un meccanismo definitivo, utilizzato per la determinazione delle perequazioni a saldo, in cui si utilizzano i valori di consuntivo.

La predetta procedura implicherebbe per gli operatori di effettuare onerose, e talvolta impraticabili, analisi extra-contabili su dati di investimento pre-consuntivi, di fatto duplicando le attività di raccolta dati propedeutiche alla definizione della tariffa di riferimento condotte l'anno precedente.

I dati previsionali non possono avere lo stesso livello di granularità dei dati consuntivi richiesti ai fini della determinazione della tariffa e che quindi, per fornire le informazioni con il livello di dettaglio richiesto, occorrerebbe fare delle stime che, per loro natura sono soggette a errori che possono essere ben superiori al 5% proposto.

S19. Osservazioni sugli orientamenti finali per la determinazione degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati.

Nessuna osservazione.

S20. Osservazioni sugli orientamenti per determinazione degli ammortamenti relativi ai cespiti di località.

Si ritiene che la modifica prospettata relativa all'allineamento delle vite utili regolatori delle immobilizzazioni di località con quelle riportate nel DM 226/2011 possa trovare giustificazione e coerenza normativa solo se accompagnata da un'indifferenziata valorizzazione dei cespiti già di proprietà del gestore uscente e dei cespiti acquisiti in sede di gara valutati secondo il metodo del VIR.



Solo in questo modo, infatti, vi sarebbe coerenza tra il valore dei cespiti non ammortizzati a fine periodo e i ricavi tariffari associati alle quote di ammortamento nello stesso periodo.

S21. Osservazioni sui criteri di aggiornamento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura.

La scrivente ha già segnalato nelle precedenti consultazioni la propria contrarietà rispetto all'impiego del metodo parametrico per il riconoscimento dei costi di capitale c.d. "centralizzato", ritenuto non adeguato per una corretta remunerazione degli investimenti effettuati dalle imprese.

Imporre un criterio di aggiornamento con il metodo del *price-cap* anche a questi costi lo consideriamo profondamente iniquo in quanto verrebbe ad applicarsi una seconda decurtazione della remunerazione associata che si aggiunge all'effetto già prodotto dall'adozione del metodo parametrico.

Si tenga presente, inoltre, che già la competitività determinata dalla partecipazione alle nuove gare e il rispetto di procedure interne di approvvigionamento di beni e servizi costituiscono una efficace spinta alla riduzione dei costi.

La misura sopra prospetta, dunque, si tradurrebbe in un ingiustificato vantaggio a favore di pochi operatori di grandi dimensioni.

In ogni caso, si ritiene che la metodologia del *price-cap* non possa trovare alcuna applicazione per alcune tipologie di investimento, in particolare per i *software*, non essendo, di fatto, possibili, distinzioni tra scelte di tipo "make" o "buy".

S22. Osservazioni sulle ipotesi per il riconoscimento dei nuovi investimenti.

In merito all'impiego di una metodologia di valutazione a *costi standard* degli investimenti, , ribadiamo la nostra sostanziale contrarietà già espressa nelle precedenti consultazioni, in quanto, pur comprendendo le ragioni dell'Autorità di stimolo alla semplificazione e all'efficientamento, essa potrebbe introdurre distorsioni e indebiti vantaggi a favore degli operatori maggiormente diffusi sul territorio.

Occorre ricordare che una spinta all'efficientamento dei costi è già implicita nell'obbligo per le imprese di distribuzione di procedere all'approvvigionamento di beni e servizi mediante gare ad evidenza pubblica. La ricerca del minor costo è già garantita dallo svolgimento di gare su scala nazionale ed europea.

La scrivente ritiene opportuno, pertanto, mantenere una struttura tariffaria che rifletta i costi sostenuti nella realizzazione degli investimenti e che la valorizzazione dello *stock* di capitale investito ed il suo aggiornamento annuale nel corso del periodo regolatorio continui ad essere effettuata sulla base del costo storico rivalutato, qualora l'impresa disponga di dati concreti, o di stime peritali in assenza di questi ultimi.

Per tali motivi si era espressa una preferenza per l'opzione T3.0.

In ogni caso, riteniamo che l'applicazione del criterio del *costo standard* dovrebbe riferirsi a standard a livello regionale o provinciale ma non certo a livello nazionale, per meglio riflettere le differenze che normalmente si riscontrano sul territorio nazionale.

S23. Osservazioni sull'ipotesi di adozione di criteri parametrici per l'aggiornamento dello stock di capitale valutato a VIR.

Si auspicano interventi semplificativi della metodologia di aggiornamento dello stock iniziale sulla base del VIR e riportata nella relazione AIR, Appendice 2, alla delibera 199/2011.

S24. Osservazioni sulle ipotesi per la determinazione del valore di rimborso a fine periodo.

Non vi sono osservazioni.

S25. Osservazioni sulle ipotesi sull'introduzione di un tetto al riconoscimento unitario di costi di capitale per le località in avviamento.

Non vi sono osservazioni.

S26. Osservazioni sulle ipotesi di struttura e articolazione della tariffa di riferimento.

Fatto salvo quanto espresso nelle osservazioni generali circa la necessità che le tariffe siano tarate ad un livello tale da consentire lo sviluppo del mercato *retail*, in merito all'introduzione di una struttura binomia per la componente a copertura dei costi operativi, desideriamo ribadire in questa sede che la scelta di parametrare la componente suddetta sul numero di PDR serviti era stata adottata in passato proprio con la finalità di escludere gli effetti sui ricavi conseguibili della variabilità dei volumi erogati, e peraltro fondata sulla assoluta marginalità dei costi operativi variabili rispetto a quelli fissi (ben inferiori al 5%).

La previsione di una quota variabile nella componente tariffaria predetta (espressa in euro/smc) ci appare, pertanto, un passo indietro e foriera di potenziali elementi di incertezza nella prevedibilità del vincolo dei ricavi che, a nostro avviso, non trova giustificazione in una presunta maggior *cost reflectivity* della tariffa.

Essa, inoltre, non ci sembra neanche possa costituire un maggior incentivo all'accuratezza nella rilevazione delle misure dei volumi distribuiti.

S27. Osservazioni sulle ipotesi di struttura e articolazione delle tariffe obbligatorie.

Non vi sono osservazioni.

S28. Osservazioni sull'ipotesi di differenziazione delle quote fisse per raggruppamenti di classi di gruppi di misura.

Non vi sono osservazioni.

S29. Osservazioni sugli orientamenti finali relativi alla definizione degli ambiti tariffari.

Si condivide il mantenimento degli attuali 6 ambiti.

S30. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della componente tariffaria COL.

Si segnala la necessità di prevedere un flusso di comunicazione standard tra distributori e venditori per identificare quei PDR interessati da tali componente.

S31. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente a copertura della differenza tra VIR e RAB.

La proposta di introdurre una componente tariffaria specifica a livello di singolo Comune, sembra comportare una complicazione eccessiva rispetto all'obiettivo che si intende perseguire.

Più percorribile per uno sviluppo del mercato retail, a nostro avviso, si suggerisce un'eventuale modulazione di tale componente a livello di ambito tariffario.

S32. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente tariffaria ST.

Riteniamo opportuno che la componente ST venga applicata al massimo agli attuali 6 ambiti tariffari.

S33. Osservazioni sulle ipotesi di aggiornamento della tariffa obbligatoria.

Si condivide la proposta.

S34. Osservazioni sulle ipotesi di strutturazione dei vincoli ai ricavi ammessi.

Si richiamano le considerazioni espresse in riferimento agli spunti S18 e S36.

S35. Osservazioni sulle ipotesi relative ai meccanismi di perequazione.

Non vi sono osservazioni.



FEDERESTRATTIVA

S36. Osservazioni sulle ipotesi relative a criteri determinazione d'ufficio, tempistiche di raccolta dati e rettifiche.

Si ritengono preferibili le tempistiche di raccolta dati e di pubblicazione delle tariffe così come prospettate nel DCO 257/2013 e riportate sinteticamente al p.to 35.4.

La procedura, invece, illustrata nei p.ti 35.9-35.12 ci appare complessa in quanto renderebbe necessarie onerose analisi extra-contabili su dati di investimento pre-consuntivi dell'anno $t-1$, pubblicazione di tariffe di riferimento provvisorie (relativamente alle quote a copertura dei costi di capitale di località) e una ulteriore fase di rettifica e invio dati nel mese di giugno dell'anno t ai fini della definizione delle tariffe di riferimento definitive dell'anno t .

Tutto quanto sopra, oltre ad introdurre ulteriori oneri amministrativi (di fatto sono duplicate nell'anno t le attività di raccolta dati propedeutiche alla definizione della tariffa di riferimento condotte nell'anno $t-1$) comporta il rischio di incorrere in frequenti penali per effetto degli errori che si possono commettere in fase di pre-consuntivo, per i quali il valore soglia del 5% appare eccessivamente sottostimato.